

## Articolo 59 della legge regionale 1/2008

### Gestioni commissariali

1. Le attività e gli interventi di competenza delle gestioni commissariali ai sensi delle leggi 18 aprile 1984, n. 80 e 22 dicembre 1984, n. 887 sono riportati, per quanto attiene la quota parte di investimenti finanziata con risorse ordinarie nazionali e risorse comunitarie comunque afferenti al bilancio della Regione, alla responsabilità di attuazione delle competenti strutture regionali. Entro tre mesi, il Presidente della Giunta riferisce al Consiglio in ordine allo stato di avanzamento dei programmi commissariali, specificando obiettivi raggiunti e previsti, stato degli adempimenti contrattuali con soggetti aggiudicatori, impatto economico delle iniziative, ulteriori fabbisogni finanziari e modalità di copertura individuate.

“1-bis. Le somme e i corrispettivi previsti nelle ordinanze commissariali per gli organi tecnici ed amministrativi sono anticipate direttamente dalla Regione Campania per conto della struttura commissariale.”

*(comma aggiunto dall'art. 1, comma 102 LR 5/2013)*